

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura per la selezione del concessionario del servizio dei controlli di sicurezza da effettuarsi nell'ambito degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone.

CIG : 7290859F2A

### **ART. 1 Definizioni**

Nel testo del presente Capitolato il termine "Appaltante" designa la società di gestione SACAL S.p.A., il termine "Impresa di Sicurezza" designa la ditta aggiudicataria dell'appalto ed il termine "servizio" designa il servizio oggetto dell'appalto.

### **ART. 2 Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi di controllo di sicurezza nell'ambito degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone nei varchi di accesso alle sale partenze:

- controllo dei passeggeri in partenza ed in transito,
- controllo radioscopico del bagaglio al seguito dei passeggeri,
- controllo degli equipaggi e del personale, e dei veicoli,
- controllo radioscopico del bagaglio al seguito degli equipaggi e del personale,
- controllo bagaglio da stiva,
- controllo passaporti (voli intercontinentali o extra Schengen),
- controllo passeggeri in partenza e relativo bagaglio a mano e da stiva per i voli sensibili (Allegato 1),
- servizio di sorveglianza e pattugliamento

secondo le modalità, termini e condizioni tutte previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Programma per l'espletamento dei servizi di sicurezza (ALL. 1) e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 29/01/1999, n. 85 nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti emanati ed emanandi in materia.

Lo svolgimento dei servizi di cui sopra potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in base alle esigenze operative di SACAL, sia in termini di monte ore che di servizi resi.

Eventuali servizi aggiuntivi richiesti all'aggiudicatario, comunque inerenti i controlli di sicurezza saranno pagati alla stessa tariffa oraria offerta in sede di gara.

I suddetti servizi di controllo sono svolti sotto la vigilanza dell'ufficio della Polizia di Stato presente presso l'aeroporto, il quale assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà. L'Impresa di Sicurezza si obbliga ad eseguire eventuali ulteriori servizi, anche se non strettamente correlati al controllo di sicurezza dei passeggeri, che le venissero eventualmente richiesti dalla società appaltante, in caso di situazioni particolari legate ad aspetti di sicurezza aeroportuale, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DM 85/99.

### **ART. 3 Durata del contratto**

Il servizio avrà la durata di anni uno (1) a decorrere dalla data di attivazione del servizio.

E' rimessa, altresì, alla facoltà della Stazione Appaltante il riconoscimento di una proroga tecnica non superiore a sei mesi nelle more della stipula contrattuale con l'aggiudicatario.

L'inizio del servizio è subordinato all'esito positivo dell'accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'Impresa di Sicurezza e dei requisiti professionali degli addetti alla sicurezza effettuato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e dal Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. 85/1999. A tal fine è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria della gara di produrre apposita istanza per l'accertamento dei requisiti di cui

sopra, corredata da tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della gara.

#### **ART. 4 Corrispettivo del servizio - Pagamenti**

Il corrispettivo del servizio è determinato dal costo orario di ciascun dipendente per le ore di servizio effettivamente svolte, che dovranno risultare da apposito rapporto mensile debitamente compilato e firmato dal rappresentante dell'Impresa di Sicurezza e vistato dal Direttore Esecuzione Contratto di SACAL, che dovrà essere allegato alle relative fatture.

Il costo orario offerto per ciascun dipendente resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto; L'Impresa di Sicurezza dovrà tener conto, nella determinazione del prezzo offerto, dei maggiori oneri relativi al lavoro notturno e festivo.

I pagamenti relativi ai corrispettivi economici del servizio saranno effettuati in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, tramite bonifico bancario a 60 gg. dalla data della fattura, entro e non oltre i primi 10 gg. del mese successivo.

Il pagamento delle fatture è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC.

In caso di DURC irregolare il pagamento all'Impresa di Sicurezza delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sarà accertata la regolarità contributiva.

#### **ART. 5 Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto**

E' vietata la cessione del contratto.

E' fatto divieto assoluto all'Impresa di Sicurezza, pena la risoluzione del contratto, di subappaltare, anche parzialmente, il servizio oggetto del presente appalto.

#### **ART. 6 Requisiti dell'Appaltatore**

L'Impresa di Sicurezza dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio dal D.M. 29/01/1999, n. 85 per tutta la durata del contratto.

L'appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli al fine di verificare il permanere dei suddetti requisiti in capo all'Impresa di Sicurezza, la quale si obbliga a presentare tutti i documenti che gli verranno all'uopo richiesti.

E' fatto obbligo all'Impresa di Sicurezza di comunicare all'appaltante per iscritto, entro trenta giorni, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote della società che interessi più del dieci per cento del capitale sociale, nonché qualsiasi altra variazione o modifica relativa all'impresa.

#### **ART. 7 Requisiti del personale**

L'Impresa di Sicurezza impiegherà, per lo svolgimento del servizio, personale dipendente ad ogni effetto, direttamente dall'Impresa di Sicurezza stessa.

Detto personale dovrà avere la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 n.773, dovrà essere in grado di eseguire il servizio a perfetta regola d'arte e dovrà avere i requisiti personali, professionali e di età previsti dall'allegato B al D.M. 29/01/1999 n. 85 e dalle altre vigenti norme di legge in relazione alla specifica attività svolta.

Il Ministero dei Trasporti (E.N.A.C.), il Ministero dell'Interno (Polizia) e la Società di Gestione appaltante potranno richiedere l'allontanamento di quelle persone che, a loro insindacabile giudizio, non siano ritenute idonee per scarse qualità personali, professionali, tecniche, morali e disciplinari.

Il personale dipendente dell'Impresa di Sicurezza dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento. Annualmente i tesserini degli addetti alla sicurezza dovranno essere soggetti a rinnovo da parte dell'ENAC, con relativo onere a carico dell'impresa di sicurezza, previo aggiornamento

professionale del personale stesso doverosamente documentato. Al riguardo l'ENAC, il Ministero degli Interni e la Società di Gestione si riservano la facoltà di effettuare le opportune verifiche, provvedendo l'ENAC, ove del caso, a non rinnovare il documento qualora dovesse accertarsi il mancato aggiornamento del personale in questione. In mancanza di rinnovo il personale addetto alla sicurezza non potrà espletare i servizi di che trattasi.

Nei confronti del proprio personale l'Impresa di Sicurezza dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi nazionali di lavoro ed eventuali integrativi provinciali e/o regionali riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni, la tutela, anche quella infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia (ivi compresi quelli del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.). Tali contratti, se ed in quanto applicabili, dovranno fare riferimento a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 13/01/1999 n. 18 (attuazione della Direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli Aeroporti della Comunità, c.d. "Decreto sull'Handling") e, comunque, previa verifica in tal senso da parte dell'ENAC. L'Impresa di Sicurezza dovrà dimostrare in ogni momento, ed a semplice richiesta dell'appaltante di essere in regola con quanto indicato nei commi precedenti, consentendo le verifiche e gli accertamenti che lo stesso appaltante riterrà all'uopo opportuni.

L'Impresa di Sicurezza dovrà dotare il proprio personale di abbigliamento uguale per tutti gli operatori del servizio e comunque idoneo all'espletamento dello stesso; dovrà curare che sia sempre in condizioni di perfetta decorosità, pulizia e ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell'utenza. Il personale dell'Impresa di Sicurezza dovrà assumere un atteggiamento di estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile ed educato e non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano danneggiare l'immagine dell'aeroporto. Durante l'espletamento del servizio è previsto l'obbligo di presenza di almeno una G.P.G. di sesso femminile. L'Impresa di Sicurezza dovrà consegnare al rappresentante dell'appaltante qualsiasi oggetto, comprese somme di denaro, che dovesse essere rinvenuto durante l'esecuzione del servizio. Il personale addetto sarà, altresì, tenuto a mantenere pulita ed in ordine la propria postazione di lavoro.

#### **ART. 8 Clausola sociale**

Si stabilisce per l'affidatario, l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente aggiudicatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante e alle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dal presente appalto.

#### **ART. 9 Sicurezza e prevenzione infortuni in ambiente di lavoro**

E' fatto obbligo all'Impresa di Sicurezza aggiudicataria del servizio di mettere a disposizione solamente personale che sia stato debitamente formato ed istruito sull'uso dei macchinari e delle attrezzature da utilizzare ed avvertito sulle operazioni da condurre in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché in relazione a quanto regolamentato in modo specifico dal D. Lgs. n. 230/95 come integrato dal D.Lgs. n. 241/2000 in materia di protezione da radiazioni ionizzanti.

Viene, pertanto, fatto obbligo all'Impresa di Sicurezza aggiudicataria di non introdurre in attività di lavoro persone che non risultino avere i requisiti sopradetti e quelli di cui al precedente art. 7, senza la previa comunicazione e successiva autorizzazione della Società di Gestione appaltante.

#### **ART. 10 Danni a persone o cose – Copertura Assicurativa**

L'Impresa di Sicurezza dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno o infortunio che per fatto proprio o dei suoi dipendenti, a titolo di colpa o dolo, avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'appaltante o di terzi, compresi atti di guerra, atti di terrorismo e assimilati. Pertanto la società appaltante è pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'appaltatore, ai suoi dipendenti e a terzi.

A tale proposito è fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla copertura assicurativa, in materia di responsabilità civile, di tutti i rischi derivanti dalla responsabilità dell'assunzione del servizio ed, in particolare, per il caso di incidenti al personale ed ai passeggeri, per il danneggiamento dei bagagli, per il caso di incendio e furto.

Si richiede un massimale R.C.T. non inferiore a euro 2.500.000,00 per sinistro, euro 1.500.000,00 per le persone e euro 1.000.000,00 per le cose, restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'appaltatore, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore medesimo.

L'Ente Assicuratore dovrà essere di gradimento della società appaltante, la quale, sarà costituita, con esplicita clausola, beneficiaria della polizza fino alla concorrenza del danno subito, pur restando fermo l'obbligo dell'appaltatore stipulante, di pagare la polizza, alle scadenze e relativi premi. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del contratto senza il consenso della società appaltante. Detta polizza dovrà essere trasmessa, in copia, alla società appaltante.

#### **ART. 11 Direttore dell'Esecuzione Contratto**

La Stazione appaltante designerà il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Il DEC, procederà al controllo tecnico-contabile ed al coordinamento dell'esecuzione del contratto e verificherà l'osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal DEC e che avranno le finalità di garantire la regolare esecuzione del servizio nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al Rup eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del Rup delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti.

Il Direttore dell'Esecutore fornisce al Rup l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate dall'art. 106, comma 1, del Codice, per le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione.

E' riconosciuto inoltre al DEC, il diritto di richiedere ed ottenere l'allontanamento di quegli addetti o incaricati dell'Appaltatore che non fossero - per qualsiasi motivo - graditi alla Committente.

#### **ART. 12 Penali – Risoluzione del contratto**

L'appaltante si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento e con le modalità che riterrà più opportune controlli in merito al corretto svolgimento del servizio.

Qualora vengano riscontrate mancanze e/o ritardi ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà della società di gestione appaltante disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

a) in caso di inadempienza anche parziale (ritardi sugli orari di presenza, assenze, disagi operativi, ecc.) la società appaltante avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale pari al 1% dell'importo complessivo mensile, per la prima inadempienza, e pari al 2% del medesimo importo per la seconda;

b) per ogni ulteriore inadempienza successiva alla seconda, verrà applicata una penale pari al 4% dell'importo complessivo mensile;

c) la società appaltante si riserva comunque la facoltà, dopo la seconda inadempienza contestata e confermata da almeno due richiami scritti, di risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito, ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo di altra ditta.

L'importo complessivo mensile su cui verrà calcolata la penale è quello relativo al mese in cui si è verificata l'inadempienza contestata.

La penale eventualmente applicata sarà addebitata in occasione del primo pagamento utile.

Costituisce condizione risolutiva del contratto l'intervento preclusivo o limitativo da parte di Autorità amministrativa esterna e superiore in ordine alle prestazioni di cui al contratto medesimo.

### **ART. 13 Recesso dal contratto**

La società appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in corso di esecuzione, in qualsiasi momento, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

- per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- revoca della Concessione ministeriale;
- chiusura definitiva degli Aeroporti di Reggio Calabria e/o Crotone all'esercizio dell'attività aerea civile-commerciale;
- revoca dell'atto che affida in concessione alla società di gestione appaltante i servizi oggetto dell'appalto;
- sopravvenuta mancanza, in capo all'appaltatore, di uno o più dei requisiti richiesti dal D.M. 29/01/1999, n. 85 per lo svolgimento del servizio.

Il recesso sarà comunicato all'Impresa di Sicurezza mediante lettera raccomandata A.R. contenente il motivo del recesso.

### **ART. 14 Chiusura dell'Aeroporto**

Qualora, per esigenze della società di gestione appaltante o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea o definitiva dell'aeroporto, la società di gestione appaltante si riserva il diritto di disporre la sospensione del servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale, senza che l'Impresa di Sicurezza possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

### **ART. 15 Cauzione definitiva**

A titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Impresa di Sicurezza verserà un importo minimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'Impresa di Sicurezza a causa di inadempimento. Resta salvo per l'appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione, che dovrà essere depositata presso gli uffici della società appaltante all'atto della stipula del contratto, potrà essere sostituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituto di Credito o da Compagnia di Assicurazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Tale fidejussione dovrà evidenziare:

- che lo svincolo sarà disposto solo dall'appaltante con apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell'originale;

- che l'ente fidejussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta dell'appaltante, il versamento della somma dovuta;
  - che l'ente fidejussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.).
- La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, comunque, fino a 90 (novanta) giorni dopo la data di ultimazione del servizio.

#### **ART. 16 Permessi**

Le prestazioni derivanti dal servizio in affidamento dovranno essere fornite all'interno dell'aerostazione e/o comunque all'interno del sedime aeroportuale.

L'accesso di persone nell'area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate dal Ministero dei Trasporti – DA di Lamezia Terme nonché alle procedure di sicurezza edite da Sacal, che l'affidatario si obbliga a rispettare.

#### **ART. 17 Controversie**

Per tutte le controversie non risolubili in via amichevole che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Lamezia Terme.

#### **ART. 18 Ulteriori Informazioni**

A titolo puramente informativo si comunica che il monte ore presunto annuo è pari a ore 105.575. Tale monte ore consiste nella sommatoria delle ore necessarie per lo svolgimento di tutti i servizi per come prescritti dal Programma per l'espletamento del servizio di sicurezza (allegato 1). Resta inteso che il monte ore presunto annuo è da ritenersi puramente indicativo e suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione, anche in termini di servizi resi, senza che perciò l'Impresa di sicurezza possa richiedere indennizzi o compensi aggiuntivi di sorta. Il monte ore annuo effettivo sarà determinato dalle ore effettivamente svolte così come risultanti dai rapporti mensili.

#### **ART. 19 Spese contrattuali**

Tutte le spese del contratto, che verrà registrato solo in caso d'uso, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell'IVA che fa carico all'ente appaltante, saranno a totale carico dell'Impresa di Sicurezza appaltatrice e dovranno essere corrisposte alla Società appaltante non appena richieste.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

#### **ART. 20 Riservatezza**

Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003.

Nelle procedure di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. La policy privacy di Sacal è pubblicata sul sito [www.lameziaairport.it](http://www.lameziaairport.it)

#### **ART. 21 Tracciabilità finanziaria – clausola risolutiva espressa**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm., SACAL ed il contraente assumono reciprocamente l'obbligo di garantire, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, la tracciabilità finanziaria di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto. All'uopo, tutti i movimenti finanziari saranno registrati su un conto corrente dedicato, indicato dell'Appaltatore e saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario recante il CIG. L'appaltatore dovrà comunicare, entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente, (se trattasi di nuovo conto corrente) tutti gli estremi

identificativi del conto corrente su cui intendono operare per l'appalto *de quo*, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; o qualora si utilizzi un conto corrente già esistente, il termine di sette giorni decorre dalla data del primo utilizzo del conto corrente per transazioni finanziarie relative alla commessa.

**ART. 22 Osservanza normativa Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 e ss. mm.**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SACAL ex D.Lgs. n. 231/01 accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione del documento sul sito [www.lameziaairport.it](http://www.lameziaairport.it), nella sezione "Società Trasparente".

E' altresì a conoscenza che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello, comporterà un inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà SACAL a recedere dal Contratto e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Appaltatore pertanto, si impegna a:

- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventare tali;
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della SACAL in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- comunicare immediatamente a SACAL qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione alle predette ipotesi di reato, in cui la stessa Società sia venuta a trovarsi per effetto del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Modello pubblicato sul sito [www.lameziaairport.it](http://www.lameziaairport.it) per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.

**ART. 23 Osservanza del Codice Etico Comportamentale**

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato dalla SACAL e consultabile su <http://www.lameziaairport.it/sacal-s-p-a/amm-trasparente/codice-etico/> e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

L'Appaltatore prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del citato codice comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al contratto in forza del quale la SACAL sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

L'Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a far prendere visione del Codice Etico Comportamentale a tutti i dipendenti, gli specialisti/collaboratori/fornitori eventualmente coinvolti

nell'esecuzione del contratto e a far sottoscrivere agli stessi, prima del loro impiego, apposita dichiarazione di presa conoscenza e accettazione delle norme ivi contenute.

In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.

**ART. 24 Divieto di cessione del credito**

E' vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal Contratto.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

**ART. 25 Assenza di conflitto di interesse**

L'Appaltatore dichiara e garantisce di non trovarsi, nei confronti di SACAL e dei Soci della stessa, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, ai sensi dell'art. 1, L. n. 190/2012 e smi, tali da compromettere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Lamezia Terme 01/12/2017

Il Responsabile del Procedimento  
Sabato Fimiani